N.6 GENNAIO 2024

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento
realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Corinna Salaparuta,

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
11 gennaio 2024

CONTENUTI

OltreilGreen24: il primo numero di un anno che si preannuncia molto intenso 3

NEWS a cura della redazione Safe

BATTERIE AL LITIO
Il Litio è pericoloso? Alcuni insegnamenti dal caso SEVAL 5

PFU
Riciclo dei pneumatici: i produttori cercano alternative 9

FILIERE ETICHE
Filiere conosciute, filiere etiche. Le novità dall'UE e dalla società civile 11

RECUPERO TESSILE
Operatori del recupero tessile: no ai monopoli 13

QUESITO 16

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

BATTERIE ACCUMULATORI
Green Deal Ue e batterie al litio.Prospettive industriali europee per lo sviluppo di una «catena del valore» delle batterie in vista del phase out dalle fonti fossili 19

SPEDIZIONE RIFIUTI
Regolamento sulle spedizioni di rifiuti: l'UE punta a rafforzarne l'efficacia 27

DISCIPLINA DEGLI IMBALLAGGI
Imballaggi e rifiuti da imballaggio. Approvata dal Consiglio ambiente Ue proposta di regolamento 31

RIFIUTI TESSILI
Valorizzazione della filiera italiana, tra «Textile Hubs» e «End of Waste» 34

ESG
Pratiche ESG, le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere 38

CLIMATE CHANGE RISK MANAGEMENT
La gestione del rischio da cambiamento climatico: una priorità per le imprese 40

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Direttiva Audit, disposizioni modificate o introdotte per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità 44

OltreilGreen24: il primo numero di un anno che si preannuncia molto intenso

Buon 2024! Un anno che inizia a tutta birra, con la nona legislatura europea che nei suoi ultimi mesi di attività sta sfornando una grande quantità di provvedimenti per l'Economia Circolare, la Trasparenza delle filiere e il Contrasto agli impatti ambientali, e nel quale vedremo la decima legislatura europea muovere i primi passi, probabilmente in piena continuità con questa impostazione ambientalista e riformatrice.
Oltreilgreen24 inaugura il nuovo anno offrendovi una carrellata di contenuti originali che, come ogni mese, vi permetteranno di stare al passo con il cambiamento. Importanti novità arrivano dal fronte che ci sta maggiormente a cuore: **la trasparenza e legalità delle filiere**. Nel primo articolo, firmato SAFE, vi diamo conto degli ultimi accordi europei relativi al **Corporate Sustainability Due Diligence** (CSDDD), che introduce l'obbligo per le imprese di gestire gli impatti sulle persone e sul pianeta delle loro filiere upstream (produzione) e downstream (distribuzione, recupero dei rifiuti). Se parliamo di trasparenza delle filiere ad assumere un'importanza cruciale sono i **sistemi di audit** (che sono oggetto di uno specifico percorso normativo) e le **dichiarazioni pubbliche delle imprese in ambito ESG** (che devono essere veritiere!): argomenti affrontati in due interessanti approfondimenti firmati rispettivamente da Marcello Bessone e dall'Avv. Carlotta Campeis. Le filiere del recupero dei rifiuti sono spesso internazionali, e ai fini della trasparenza e del contrasto degli impatti ambientali la Commissione Europea ha presentato lo scorso novembre una **proposta di regolamento sulle spedizioni** che potrebbe generare cambiamenti profondi: a parlarcene è l'Avv. Daniela della Rosa. L'Avv. Rita Santaniello ci racconta invece la nuova sfida della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che con l'inizio del nuovo anno, introdurrà **nuove regole in materia di rendicontazione di sostenibilità** che aprono la porta a nuovi modelli di ***climate change risk management***.
Questa settima edizione di Oltreilgreen24 offre anche uno *speciale* su uno dei temi più caldi del momento: le **batterie al litio**. Sono pericolose o non lo sono? Cosa ne dicono gli impianti di trattamento dei rifiuti? Quali sono gli scenari futuri? Tutte queste domande trovano risposta in due approfonditi articoli firmati

rispettivamente dalla redazione di SAFE e da Mauro Calabrese.
In questa edizione ricchissima di contenuti Mauro Calabrese ci riassume anche, in uno specifico articolo, gli ultimissimi sviluppi del percorso europeo sul **regolamento di modifica della disciplina sugli imballaggi** (PPWR).
Un altro fronte caldo è quello del **Tessile**, dove Mauro Calabrese offre un riepilogo del dibattito normativo dandoci anche conto delle **ultimissime novità legislative**, e dove Valentina Rossi di Assorecuperi ci spiega le posizioni dei **raccoglitori e recuperatori di rifiuti tessili**.
Parleremo infine delle innovazioni messe in campo dal consorzio **Pneulife** per trovare **alternative di riciclo degli pneumatici** in seguito alle nuove proibizioni relative all'uso del polverino nei campi sportivi.

Giuliano Maddalena – Direttore del Gruppo SAFE

BATTERIE AL LITIO

Il Litio è pericoloso? Alcuni insegnamenti dal caso SEVAL

Le uscite mediatiche sugli incendi causati dalle batterie al litio si moltiplicano esponenzialmente e c'è chi inizia a dubitare che si tratti della tecnologia giusta per liberare il mondo dai combustibili fossili. Le notizie non parlano solo degli incendi delle vetture elettriche, che negli obiettivi di Unione Europea e Stati Uniti dovranno sostituire gradualmente quelle a benzina, ma anche piccoli apparati di uso domestico come i cellulari e le sigarette elettroniche.
In che misura esiste un autentico pericolo e in che misura si tratta di un'esagerazione mediatica? Secondo i dati forniti dal National Transportation Safety Board e dal Bureau of Transportation Statistics le auto con meno probabilità di incendio sono proprio quelle elettriche. Negli Stati Uniti, di fatti, ogni 100.000 veicoli hanno preso fuoco 1530 modelli a benzina, 3474 ibridi e solamente 25 elettrici. In Norvegia, dove i veicoli elettrici sono molto diffusi, la protezione civile ha diffuso i dati relativi agli incendi delle automobili mostrando che quelli riguardanti le auto tradizionali con motore a combustione sono stati 20 volte superiori a quelli delle auto elettriche.

Allora dov'è il problema? Importanti spunti di ragionamento possono arrivarci dal caso di SEVAL, azienda leader nel trattamento dei rifiuti che da molti anni collabora con i consorzi Ecoped, Ridomus ed Ecopower.
L'impianto di trattamento rifiuti gestito da Seval a Colico, in provincia di Lecco,

ha subito di recente due importanti incendi causati dalle batterie al litio (il primo il 10 novembre e il secondo il 10 dicembre). "Quando accadono questi disastri" spiega **Leonardo Colapinto di Ecopower** "la prima cosa da fare è capire se tutte le procedure sono state seguite in modo rigoroso. Nel caso delle batterie al litio tutti i nostri fornitori sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge e regolatorie non ultime le indicazioni che si trovano all'interno della nostra guida LITEX. Noi abbiamo analizzato i fatti e, nonostante le indagini siano in corso e il Sindaco di Colico abbia ordinato un sequestro probatorio per fare le perizie, siamo ragionevolmente confidenti sulla diligenza di Seval nell'aver rispettato le procedure. Il primo incendio è avvenuto in un'area di stoccaggio ripresa da una telecamera a ciclo continuo. I recipienti ricevuti e stoccati nel sito, all'apparenza regolarmente confezionati, hanno preso fuoco da soli, di domenica, ed erano fermi lì da diversi giorni. La combustione non è quindi scaturita durante una movimentazione, ossia in un momento di stress meccanico. Per ridurre il livello di infiammabilità era stata applicata la vermiculite. Nel secondo incendio, avvenuto una domenica notte, l'addetto alla vigilanza era passato nell'area del focolaio appena 8 minuti prima e la termocamera che rileva gli eccessi di calore aveva registrato una situazione assolutamente normale. Dunque, scartando ogni ipotesi di negligenza da parte di Seval, il campo di osservazione è rimasto sgombro per esaminare gli altri eventuali problemi di processo".

Marco Ottaviani, consulente di Ecopower, è uno dei principali esperti italiani di procedure di sicurezza per il trasporto delle batterie al litio. "Ho avuto modo di analizzare la dinamica del primo incendio di Seval ed è lampante che il problema è avvenuto a monte della filiera, ossia nelle fasi di raccolta e presentazione al trasporto, perché il rifiuto stoccato non era ancora stato trattato dall'azienda". E allora cosa può fare un operatore della filiera del rifiuti per evitare di subire, in modo disastroso, le eventuali negligenze di altri attori di filiera? "Nella norma c'è tutto" ci risponde Ottaviani. "Questo significa che seguendo le specifiche procedure di imballaggio e fatti i dovuti controlli, il rischio si minimizza. Ma fino a che punto un player di filiera ha il titolo per controllare che l'altro player si sia comportato bene, al di là delle dovute dichiarazioni? Un player di filiera deve poter contare sulla professionalità di chi lo precede. La tentazione del reato è sempre presente, perché il rispetto delle procedure implica maggiori costi e maggiore sforzo, ma l'ignoranza non è ammessa ed è obbligatorio formare tutto il personale che, a vario titolo, si occupa della preparazione della spedizione di merce pericolosa, incluse le batterie al litio. Evidentemente c'è bisogno di un pieno *enforcement* delle regole, e questo dipende in buona misura dall'autorità pubblica, anche perché le conseguenze delle trasgressioni non colpiscono solo gli attori di filiera ma, potenzialmente, tutta la collettività. Ad esempio, un camion che trasporta batterie al litio senza aver seguito le procedure potreb-

be prendere fuoco mentre è incolonnato in mezzo al traffico, e ad andarci di mezzo sarebbero gli automobilisti che stanno andando a lavoro o portando i figli a scuola. Io lo ripeto sempre: le procedure non sono un fatto burocratico, si tratta di sicurezza!"

"Per scongiurare il pericolo di nuovi incendi abbiamo deciso di riorganizzare le aree di stoccaggio e di aumentare la rotazione del magazzino", riferisce **il responsabile dell'impianto di Seval Francesco Cornaggia**. "Mantenendo le nostre giacenze significativamente al di sotto di quanto ci permette l'autorizzazione dell'impianto, possiamo ridurre l'effetto domino".
Ma qual era l'origine dei materiali che hanno preso fuoco? "Il primo incendio è nato in un'area di stoccaggio dove giacevano, dopo essere stati selezionati e riconfezionati a norma ADR, accumulatori al Litio. Nel secondo caso l'incendio è partito direttamente in un'area di stoccaggio che conteneva Raee urbani raccolti nelle piazzole ecologiche Comunali", ci dice Cornaggia.

Ed è a partire da questo punto che è opportuno ragionare. "**il rifiuto urbano differenziato non ha mai una purezza del 100%**, e questo complica tremendamente le cose" spiega Colapinto di Ecopower. "Nelle piazzole comunali i RAEE vengono accumulati alla rinfusa, non c'è una separazione tra quelli che contengono batterie e quelli che ne sono privi. Il contenuto degli scarrabili ormai è diventato imprevedibile, perché a essere cambiati sono i consumi. Le batterie al litio sono ovunque: nelle bambole, negli spazzolini elettrici, nei frullatori e nelle sigarette elettroniche, e da ognuno di questi oggetti, potenzialmente, può nascere un incendio. Nelle batterie al litio il cosiddetto *triangolo del fuoco*, composto da combustibile, comburente e innesco, si soddisfa all'interno della cella: il combustibile è il polimero, il comburente è l'ossigeno sprigionato dagli elettroliti e l'innesco è il corto circuito, che avviene quando, con il tempo, i cristalli di litio sviluppano delle protuberanze chiamate *dentriti*, che tendono a forare la barriera che separa il polo positivo della batteria con quello negativo, e l'eccessiva vicinanza tra i due poli genera surriscaldamento. Le batterie delle automobili e dei macchinari industriali, così come quelle dei marchi che propongono apparati domestici *high quality*, non sono il vero problema: hanno infatti alti standard di qualità e sono sottoposte a rigorosi test e controlli in fase di produzione. Il rischio riguarda soprattutto le batterie più piccole e di uso domestico, che ormai riempiono i flussi del RAEE differenziato, fabbricate da una moltitudine di produttori; questi ultimi spesso sono extraeuropei e sfuggono al controllo degli standard di sicurezza. Alla luce di questa situazione, **è evidente la necessità di agire in due direzioni**: innanzitutto le regole dell'intercettazione dei RAEE domestici vanno aggiornate e i cittadini vanno sensibilizzati sui rischi

di uno scorretto conferimento. Dopodiché, è urgente ed opportuno rivedere le regole di produzione e importazione degli apparati elettrici ed elettronici low cost, elevando gli standard di sicurezza".

PFU

Riciclo dei pneumatici: i produttori cercano alternative

Dopo un dibattito durato anni, l'Europa ha preso una decisione definitiva: **non sarà più possibile utilizzare il polverino di gomma ottenuto dal recupero dei pneumatici come materiale da intaso o riempitivo per i campi da calcio in erba sintetica** (per i dettagli vedere l'articolo pubblicato nell'edizione n° 5 di *Oltreilgreen24*). Nei mesi immediatamente precedenti al provvedimento gli *stakeholder* avevano raggiunto toni molto accesi. **EURIC** (*European Recycling Industries' Confederation*) ed **ETRMA** (*European Tyre & Rubber Manufacturers' Association*), in particolare, avevano accusato la Commissione Europea di remare contro la sua stessa agenda di Economia Circolare, evidenziando i maggiori costi economici che dovranno sostenere i gestori di strutture sportive e il fatto che l'incenerimento e/o le esportazioni extraeuropee hanno un impatto ambientale maggiore rispetto al recupero nei capi sportivi. Lo scorso maggio, subito dopo il voto a favore della moratoria degli Stati membri, ETRA (*European Tyre Recycling Association*) è arrivata ad accusare la Commissione di accanirsi contro i campi sportivi "per sviare l'attenzione da microplastiche più pericolose"; l'associazione di categoria ha ripetutamente messo in discussione le stime di ECHA (*European Chemical Agency*) relative al rilascio nell'ambiente di microplastiche causato dai campi sportivi.
Nel frattempo il mondo delle **ONG** e dell'**Ecologismo** spingeva nella direzione diametralmente opposta, ossia in favore della **moratoria totale**. *Seas at Risk* e

Rethink Plastic Alliance, tra le organizzazioni più radicali nel promuovere divieti onnicomprensivi, hanno reiteratamente espresso il loro dissenso verso ogni proposta orientata a messa in sicurezza o misure di mitigazione, argomentando che l'utilizzo di sostanze pericolose nei campi sportivi è sostanzialmente incontrollabile.

Ma ora i giochi sono fatti. **Il *phase out* è iniziato** ed è stata anche fissata la data del bando totale: 17 ottobre 2031. Come faranno i Produttori di pneumatici per massimizzare il recupero dei PFU? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Minuti, responsabile delle operazioni di raccolta per il consorzio di produttori **PNEULIFE**.
"Nonostante gli sforzi dei consorzi di produttori di destinare il massimo volume possibile al recupero di materia, oggi a livello nazionale circa il 60% del volume degli pneumatici fuori uso è avviato a recupero energetico, ossia a cementifici che lo usano come combustibile sfruttando l'alto potere calorifico della fibra tessile ottenuta grazie alle operazioni di trattamento. Al Riciclo, che per la gerarchia dei rifiuti è prioritario, viene destinato il rimanente 40%; quest'ultimo è diviso tra il polverino utilizzato come riempitivo per le strutture sportive e una quota minoritaria di acciacio armonico mandato alle fonderie". Secondo Minuti "le nuove disposizioni normative rischiano di far crollare la quota di Riciclo degli pneumatici. Per questo motivo Pneulife ha deciso di prendere la situazione di petto investendo in attività di ricerca".
A ottobre, senza attendere la formalizzazione definitiva di una prescrizione europea che già era scontata, il consorzio ha dato il via a un ambizioso progetto che coinvolge il **Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano**, il quale metterà a disposizione il suo Laboratorio di Ingegneria dei Polimeri (PolyEngLab) per analizzare, innanzitutto, le proprietà della gomma riciclata da destinarsi a nuovo impiego. Saranno quindi definite le caratteristiche chimico-fisiche della gomma ottenuta dagli PFU e successivamente trattata per la fabbricazione di nuovi prodotti, stabilendo in particolare il grado di omogeneità e purezza del materiale da riciclare e la sua processabilità tal e quale o in miscele con materiale vergine.
"Alla luce di queste informazioni" spiega Minuti "sarà possibile valutare **alternative di riciclo applicabili su scala industriale**. Alla valutazione tecnica dovrà necessariamente seguire un'accurata valutazione di impatto sulla sostenibilità globale dei nuovi processi industriali".

FILIERE ETICHE

Filiere conosciute, filiere etiche. Le novità dall'UE e dalla società civile

Lo scorso 14 dicembre I legislatori del Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio in merito alla proposta della Commissione sulla Direttiva riguardante la Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), che introduce l'obbligo per le imprese di "identificare", "analizzare", "prevenire", "mitigare", "orientare" e "rimediare" gli impatti delle loro filiere upstream (produzione) e downstream (distribuzione, recupero dei rifiuti) sulle persone e sul pianeta. Il testo include regole relative a sanzioni e responsabilità civile per le imprese che non rispettano le prescrizioni e stabilisce che le imprese debbano adottare strategie e modelli di business compatibili con l'accordo di Parigi sul cambio climatico, e ci sono anche specifici riferimenti al rispetto dei diritti umani (sociali, culturali, dei gruppi vulnerabili, ecc..). Un ulteriore strumento di pressione perché le imprese garantiscano l'eticità delle filiere arriverà dai requisiti relativi ai pubblici acquisti. Tutti questi vincoli saranno applicati alle grandi imprese, ossia a quelle che hanno più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore ai 150 milioni di euro. Nel caso delle imprese extraeuropee, i vincoli saranno applicati a partire dai 150 milioni di euro generati dentro i confini dell'Unione Europea. Il settore finanziario per ora è escluso. Ma le novità arrivano anche dalla società civile. L'**Osservatorio Diritti**, testata online indipendente specializzata nel giornalismo d'inchiesta, ha annunciato lo scorso 8 dicembre che creerà un'applicazione interamente dedicata a fornire ai consumatori informa-

zioni sulle filiere dei prodotti disponibili sul mercato. ***Equa***, così si chiama la nuova App, rilancia in una versione digitale e continuamente aggiornabile strumenti di **consumo critico** che erano già stati introdotti negli anni '90, quando il Centro Nuovo Modello Sviluppo (coordinato da Francesco Gesualdi, alunno e figlio adottivo di Don Milani) pubblicava periodicamente la Guida al Consumo Critico con l'Editrice Missionaria Italiana. Negli ultimi trent'anni su questo fronte sono stati fatti passi da gigante: il **voto dei consumatori** sulla qualità etica delle filiere è sempre più determinante e orienta le scelte produttive dei brand più importanti. A dimostrarlo sono il *boom* della ***Corporate Social Responsibility*** , dei **Bilanci di Sostenibilità**, dei ***Sustainability Manager*** e di una quantità di altri strumenti sui quali la newsletter *Oltreilgreen24* offre costantemente contenuti e aggiornamenti.
"Il lavoro dell'Osservatorio Diritti, come quello di altre analoghe organizzazioni, si occupa soprattutto dell'*upstream*, ossia di ciò che accade a monte della distribuzione del prodotto. Noi invece ci occupiamo della fase post-consumo, che è la parte più delicata del cosiddetto *downstream*", commenta **Marco Ferracin di Safe**. "Anche per noi, come per gli enti della società civile che promuovono il consumo critico, e adesso anche per l'Unione Europea, **la chiave di tutto è la trasparenza e tracciabilità delle fililere**. Ma il nostro lavoro ovviamente è diverso: la nostra missione principale non è quella di informare i consumatori ma quella di coordinare, monitorare e controllare le filiere che ci vengono affidate nel quadro dei regimi della Responsabilità Estesa del Produttore, garantendo che siano etiche e legali. I consorzi che aderiscono a SAFE, in particolare, applicano rigorosi strumenti di monitoraggio, auditing e controllo su tutto il percorso dei rifiuti. Le fasi di raccolta, trasporto, End Of Waste, canali di recupero e smaltimento sono rese sicure grazie ad onerose operazioni di controllo che non sono a carico di una singola impresa, perché ciò sarebbe insostenibile, ma a carico di un organismo collettivo di imprese. Un'economia di scala resa possibile dalla collaborazione tra industrie che nel mercato competono tra di loro, ma che quando si tratta di eticità ed adempimenti ambientali uniscono le forze".

RECUPERO TESSILE

Operatori del recupero tessile: no ai monopoli

In Italia si raccolgono quasi 160.000 tonnellate annue di rifiuti tessili urbani e ne vengono selezionate ed igienizzate circa 100.000. Tutto questo grazie a un vasto arcipelago di **operatori della raccolta e del recupero**, che hanno sviluppato insostituibili e specifici *know how*. Per difendere i loro interessi e rappresentarli nel complesso dibattito sulla Responsabilità Estesa del Produttore ci sono 4 diverse Associazioni di Categoria: Rete ONU, Unirau, Assorecuperi e Ariu.
"Le nostre posizioni in parte coincidono e in parte divergono" spiega **Valentina Rossi, Rappresentante del Gruppo di Lavoro Tessile di Assorecuperi**, associazione di categoria affiliata a Confcommercio che rappresenta circa il 40% del mercato. "Tutte le imprese che fanno il lavoro di raccolta e recupero temono in qualche misura i nuovi scenari: ma questa è una cosa normale, perché bisognerà abbandonare alcune *zone di comfort* e apprendere a giocare con nuove regole. Ma tra noi c'è chi vede la Responsabilità Estesa del Produttore soprattutto come una grande opportunità. **Il grande dramma degli operatori onesti**, di fatti, sono le fluttuazioni radicali del mercato internazionale degli abiti usati e delle materie prime seconde: queste ultime a volte consentono di guadagnare ma in altre fasi rendono praticamente impossibile raggiungere i punti di equilibrio economici. E' soprattutto nei periodi di crisi che gli operatori meno onesti guadagnano più terreno, perché grazie all'irregolarità hanno maggiori margini economici e sono più competitivi sia al momento di offrire soldi ai Comuni che affidano il servizio di raccolta che quando si tratta di piazzare la merce sul mercato. Noi speriamo che grazie all'intervento dei Produttori gli operatori più onesti diventino anche quelli

più competitivi. Sappiamo perfettamente che i Produttori imporranno standard di qualità più alti e maggiori controlli lungo tutta la filiera; ciò potrebbe implicare qualche costo in più, ma sarà coperto dai Produttori stessi. Ad altri operatori piace lo schema inverso: sono disposti a pagare ai Comuni cifre salatissime per poter raccogliere gli abiti usati, ma non sopportano l'idea che ci siano maggiori vincoli e controlli in merito al funzionamento della filiera".
"Sia chiaro" prosegue Valentina Rossi "noi non siamo né a favore dei Comuni né a favore dei Produttori. **Assorecuperi è contraria a meccanismi monopolizzanti che vedano solo i Comuni o solo i Produttori tenere in pugno l'intero flusso dei rifiuti urbani**. Noi siamo per il libero mercato, e vediamo di buon occhio schemi dove le raccolte organizzate dai Comuni siano affiancate da quelle organizzate da vari consorzi di Produttori. I monopoli non portano mai a nulla di buono, e lo dimostra il fatto che in Italia, così come in altri paesi europei, sono sempre più numerose le stazioni appaltanti locali che sfruttano la loro posizione di forza affidando il servizio agli operatori che offrono più denaro, senza interessarsi realmente della qualità delle filiere. Questo sistema deve finire. Un punto dove invece siamo conservatori è quello della concessione della proprietà del rifiuto. Auspichiamo che la responsabilità e l'azione di coordinamento dei Produttori sia integrata a meccanismi di concessione della proprietà del rifiuto agli operatori della raccolta e del recupero, dato che attualmente sono proprio questi meccanismi di conto proprio e compravendita a garantire l'efficienza economica ed ambientale delle filiere. Gli spacchettamenti della filiera rompono il ciclo di qualità, e tra gli operatori questo è un fatto noto. I modelli migliori sono quelli che riescono a preservare la dinamica naturale del mercato nel quadro di filiere rigorosamente tracciate e controllate".
Durante l'Estate Assorecuperi è stata consultata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a proposito della proposta della Commissione Europea riguardante l'introduzione obbligatoria di regimi di EPR tessile in tutti gli Stati Membri. "Abbiamo proposto diversi emendamenti" riferisce Valentina Rossi. "In primo luogo, abbiamo chiesto che per conciliare la gerarchia dei rifiuti con il massimo recupero vengano introdotti specifici **obiettivi di Riutilizzo e Preparazione per il Riutilizzo**, **ma integrando le due opzioni nella stessa somma**. Di fatti, privilegiare il Riutilizzo rispetto alla Preparazione per il Riutilizzo non ha alcun senso, perché l'impatto ambientale è esattamente lo stesso. Il rischio è che la retorica del *Riutilizzo come 'priorità'* dia luogo a soluzioni artificiose e distorsive, come ad esempio il *cherry picking* operato dai Centri di Riuso presso gli snodi logistici del rifiuto, che ovviamente mina la sostenibilità economica ed operativa degli impianti di trattamento che sono a valle della filiera, e grazie ai quali è possibile ottenere il massimo riutilizzo e il massimo recupero. Un'altra cosa che abbiamo chiesto, con molta forza, è che la rosa dei player candidati a offrire il

servizio non venga ristretta artificiosamente. **Non consideriamo accettabile nessun privilegio di mercato riservato alle imprese sociali e agli enti dell'economia sociale**. Su questo tema ci riconosciamo pienamente nelle 'Linee Guida sull'affidamento della gestione dei rifiuti tessili-abiti usati pubblicate da Utilitalia nel 2021', e condividiamo la preoccupazione esposta nel 2022 dalla Commissione Bicamerale Ecomafie nella relazione finale dell'inchiesta sugli abiti usati, che alla luce dei fatti sottolinea il grave rischio di restringere il mercato della raccolta agli enti dell'economia sociale: lasciare questi ultimi liberi di scegliere le loro filiere aumenta i rischi di corruzione, turbative d'asta, favoreggiamento delle filiere mafiose. L'unica opzione giusta è che le agevolazioni che la Commissione ipotizza di riservare solo alle imprese sociali siano estese a tutti gli operatori della raccolta, del recupero e del riutilizzo, e in particolare quelle relative all'autonomia di scelta della destinazione dei flussi; noi crediamo che tutti gli operatori debbano avere questa autonomia, ma sempre e quando le filiere siano tracciate, controllate, etiche e sostenibili. In merito agli aspetti sociali vincolabili alla filiera dei rifiuti tessili, **riteniamo maggiormente utile, inclusivo e legittimo riconoscere eventuali agevolazioni o meccanismi premiali a tutti gli Enti che applicano politiche di sostegno socialmente utili con effetti positivi e rendicontabili**. Giova evidenziare che attualmente in Italia la legislazione è eccezionalmente restrittiva in merito agli enti sociali che possono gestire i rifiuti, e quindi l'effetto dei privilegi proposti dalla Commissione sarebbe ancor più restrittivo rispetto alla rosa di mercato; di fatti in Italia la raccolta del rifiuto urbano nel Terzo settore è concessa solo a Cooperative Sociali di tipo B che occupano soggetti svantaggiati. Tutti gli altri operatori e tutte le altre forme solidali sono **esclusi** dallo status di 'impresa sociale'. Crediamo poi che occorra riconoscere l'importanza delle **filiere extraeuropee del recupero**, le quali, soprattutto per quanto riguarda il riutilizzo, rappresentano il mercato naturale degli abiti usati. Le criticità relativa agli standard ambientali e sociali dei paesi extraeuropei possono essere risolte con provvedimenti di tracciabilità e controllo finalizzati ad evitare esportazioni improprie, così come con la promozione di programmi di cooperazione allo sviluppo finalizzati a migliorare la gestione dei rifiuti nei paesi di destinazione. Occore tenere conto di un fatto che per gli operatori del recupero è estremamente evidente, ma sul quale spesso si fa confusione: gli abiti usati in buono stato esportati fuori dall'Europa raramente sono *fast-fashion*, e pertanto la loro durevolezza media è più alta della durevolezza media degli abiti nuovi. Il problema del fine vita dei tessili riutilizzati nei paesi africani non è diverso dal problema del fine vita degli abiti nuovi che vengono esportati negli stessi paesi. E dato che nessuno pensa che agli africani possa essere proibita *tout court* la possibilità di importare vestiti, occorre affrontare il problema nella sua globalità e senza misure selettive che danneggino solamente le economie del recupero".

QUESITO

DOMANDA:

Lo scorso febbraio i giornali davano per certa l'imminente introduzione di un regime EPR anche per il tessile. Siamo a dicembre e ancora nulla è successo. Nei convegni i rappresentanti dell'industria chiedono al Ministero di sbloccare, e lasciano capire che il percorso è bloccato. Si può dire il perché di questo stop o si tratta di un segreto?
Antonello O.

RISPOSTA:

Gentile Antonello, solo il Ministero all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica può dare una risposta alla tua domanda. Noi possiamo fare solo ipotesi, di sicuro non abbiamo certezze. E' probabile che il Ministero prima di emanare il Decreto desideri avere il pieno consenso di tutti gli stakeholder, ma tale consenso non è semplice da raggiungere. Temo che il cuore del problema siano le risorse economiche che il sistema vigente di recupero dei rifiuti tessili destina ai territori, sotto forma di contributi alle stazioni appaltanti oppure sostenendo progetti caritatevoli. I territori ormai contano su questo tipo di sistema, e sono tendenzialmente contrari a scenari di "disruption" che ne minaccino il funzionamento e l'equilibrio.
Anche i Produttori destineranno risorse ai territori, ma intendono farlo a partire da filiere di recupero dei rifiuti da essi stessi

Hai dubbi o domande sui temi dell'Economia Circolare?

Scrivi all'email
redazione.oltreilgreen@gruppo-safe.it

Gli esperti di SAFE e del Sole24Ore ti forniranno una risposta.

organizzate; il loro ruolo organizzativo non determinerà un'espulsione dal mercato dei player che oggi si dedicano alle attività di raccolta e recupero: al contrario, gli operatori virtuosi verranno aiutati e sostenuti esattamente come accade nelle altre filiere EPR. Il punto chiave è che i consorzi di Produttori vogliono assumere il ruolo di organizzatori per garantire il raggiungimento dei risultati ambientali e assicurare ai consumatori che i soldi del contributo ambientale siano spesi in modo etico e trasparente. Questa presa di posizione può essere compresa al 100% solo tenendo conto delle grandi criticità del contesto specifico.

Giuliano Maddalena – Direttore del Gruppo SAFE

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

BATTERIE ACCUMULATORI

Green Deal Ue e batterie al litio. Prospettive industriali europee per lo sviluppo di una «catena del valore» delle batterie in vista del phase out dalle fonti fossili

di Mauro Calabrese

Green Deal Ue

Le politiche dell'Unione Europea per la lotta ai cambiamenti climatici e l'inquinamento ambientale sono concretizzate nel pacchetto di misure del nuovo «Green Deal europeo», la strategia di crescita della Ue attraverso una economia moderna, efficiente e competitiva, che prevede la realizzazione di tre obiettivi:
- la fine delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;
- una crescita economica dissociata dall'uso delle risorse e delle materie prime;
- nessuna persona e nessun luogo sia escluso dal processo di transizione.

L'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, con il progressivo abbattimento delle emissioni inquinanti passa, in primo luogo, attraverso una produzione efficiente e sostenibile dell'energia e dal contrasto alle emissioni nel settore dei trasporti, responsabile di un quarto dei gas serra in Europa e principale causa dell'inquinamento atmosferico delle città, come pure dalla progressiva elettrificazione dei servizi residenziali, primo fra tutti il riscaldamento di case e uffici, anche grazie allo stoccaggio di energia prodotta in modo sostenibile.

Strategie di transizione

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio richiede la produzione di energia elettrica pulita e sostenibile, in vista del definitivo «phase out» dalle fonti fossili, ovvero l'abbandono degli idrocarburi nella produzione di energia, di riscaldamento e nei trasporti, attraverso l'incentivazione e lo sviluppo delle fonti di produzione rinnovabile come fotovoltaico, eolico, idrogeno e biomasse, insieme alla rapida diffusione di mezzi di trasporto non inquinanti, principalmente a trazione elettrica. Tutte misure che tuttavia necessitano di un grande sviluppo del settore industriale della produzione di batterie e accumulatori, i cosiddetti «Battery Energy Storage System» (BESS) collegati alla rete

di distribuzione dell'energia elettrica, per garantire la massima produzione dagli impianti rinnovabili «non programmabili», come eolico e solare.
Le istituzioni dell'Unione Europea hanno declinato concretamente gli obiettivi e le strategie per il loro raggiungimento, attraverso la riforma del quadro normativo europeo e lo stanziamento di risorse, tra cui l'adozione di un Piano d'Azione strategico sulle batterie, un nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare, una nuova strategia industriale per l'Europa ed una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, in particolare verso la mobilità elettrica, con l'obiettivo di ridurre del 90 % le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti entro il 2050.

Batterie, accumulatori e materie prime critiche
Nel quadro degli obiettivi di sostenibilità e abbattimento delle emissioni inquinanti, con particolare riguardo all'abbandono degli idrocarburi nei trasporti a favore della elettro-mobilità, la crisi internazionale legata alla pandemia da Covid-19 e alle crescenti incertezze e debolezze dei mercati internazionali, hanno spinto l'Unione Europea ad adottare specifiche politiche e strategie di investimento nella creazione di una vera e propria «catena del valore delle batterie», in vista della piena indipendenza e autosufficienza dall'estero, in tutte le fasi dell'industria produttiva, a partire dal reperimento delle materie prime e dalla produzione delle componenti essenziali.
Dal punto di vista industriale, il perseguimento degli obiettivi climatici di transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio richiederanno nei prossimi anni un aumento fino a 19 volte i volumi attuali della produzione di batterie e accumulatori, in un contesto nel quale, secondo i dati del rapporto «Global EV Outlook 2023- Catching up with climate ambitions» della International Energy Agency (Iea), lo scorso anno il 60% della domanda di litio era destinata alla produzione di batterie per veicoli elettrici, assieme alla crescente necessità di reperire altre materie prime come cobalto e nichel, considerate «materie prime critiche» («Critical Raw Materials», «CRM», come litio, cobalto, nichel, rame, grafite, manganese e terre rare).
In questo quadro la Commissione Ue, con il sostegno anche della Banca europea per gli investimenti (Bei), ha previsto la creazione di uno strumento dedicato alla catena del valore delle batterie all'interno del Fondo per l'Innovazione, prevedendo lo stanziamento di risorse per 3 miliardi di euro per finanziamenti a favore dei produttori europei di batterie più sostenibili, dalla raffinazione delle materie prime alla produzione di componenti per batterie europee, ma anche incentivando politiche di sostegno da parte degli Stati Membri, unitarie e coordinate, per evitare la frammentazione e sviluppare una industria europea delle batterie, di cui beneficeranno, in primo luogo, le industrie automobilistiche.

Al tempo stesso la Commissione ha predisposto e presentato per l'approvazione in sede europa del cosiddetto «Critical Raw Materials Act», materie prime rare essenziali per la transizione sostenibile di vari settori strategici dell'economia europea, dalla mobilità elettrica, all'industria a zero emissioni, dalle tecnologie digitali alla difesa e cybersicurezza, così da sviluppare una strategia industriale fondata su norme, regole fiscali e finanziarie indispensabili, non solo in vista della decarbonizzazione, ma anche per la competizione sui mercati internazionali delle filiere produttive europee, prima fra tutte quella delle batterie e accumulatori, stimando entro il 2030 un incremento fino a 12 volte della domanda di litio per le batterie dei veicoli elettrici.
L'atto normativo predisposto dalla Commissione prevede il rafforzamento di tutte le fasi della catena del valore delle materie prime critiche europee, attraverso la diversificazione degli investimenti e delle importazioni dell'Ue da Paesi affidabili, per ridurre le dipendenze strategiche, migliorando la capacità di monitorare e mitigare i rischi di interruzioni nella fornitura di materie prime critiche e migliorare la circolarità e la sostenibilità.
Gli obiettivi strategici del piano prevedono, entro il 2030:
- almeno il 10% del consumo annuo di CRM dell'Ue dovrà essere estratto da miniere europee;
- almeno il 40 % del consumo annuo di CRM dell'Ue dovrà essere trasformato in Europa;
- almeno il 15 % del consumo annuo dell'Ue dovrà derivare da recupero e riciclaggio;
- un massimo del 65 % del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione potrà provenire da un unico Paese terzo.

Regolamento Batterie

Il primo passo concreto è stato compiuto con la definitiva adozione del Regolamento Ue/2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la Direttiva 2008/98/Ce e il Regolamento Ue/2019/1020 e abroga la Direttiva 2006/66/Ce (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 luglio 2023, L 191/1, in vigore dal 18 febbraio 2024), che ha introdotto un quadro normativo armonizzato che regola l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell'Unione Europea, dalla produzione al riutilizzo e al riciclaggio, con l'obiettivo di creare una catena di approvvigionamento europea sostenibile e circolare, rafforzando la sostenibilità per le batterie e i rifiuti di batterie, ma garantendo sicurezza e competitività sui crescenti mercati mondiali, oltre al dovere di diligenza degli operatori in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di «Product Environmental Footprint Category Rules»

(Pefcr), con introduzione del «passaporto digitale della batteria» attraverso «Qr code».
La nuova normativa europea mira a ridurre l'impatto ambientale e sociale, durante l'intero ciclo di vita delle batterie, con regole rigorose e applicabili a tutte le categorie di batterie e ai relativi rifiuti, comprese quelle portatili, per i veicoli elettrici, quelle industriali, ma anche alle batterie per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione per veicoli e macchinari, cd «Starting Lighting Ignition» (Sli), nonché per quelle utilizzate per mezzi di trasporto leggeri, come biciclette elettriche, ciclomotori elettrici, monopattini elettrici, rafforzando il dovere di diligenza per gli operatori in materia di approvvigionamento delle materie prime utilizzate per le batterie immesse sul mercato. Le regole riguardano tutte le categorie di batterie contemplate, sia prodotte all'interno del territorio dell'Unione Europea che importate, non rilevando che queste siano incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto o altri veicoli oppure che siano immesse sul mercato o messe in servizio separatamente, trovando applicazione senza che rilevi la specifica progettazione delle batterie per determinati prodotti o siano di uso generale, sempre prescindendo dal fatto di essere incorporate, fornite insieme ai prodotti cui sono destinate o separatamente.

Obblighi e obiettivi
Il Regolamento si compone di 143 «considerando» e 96 articoli, suddivisi in quattordici Capi, oltre a quindici Allegati, dedicati a: restrizione sulle sostanze; modalità di calcolo dell'impronta di carbonio; parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle diverse categorie di batterie, ricaricabili e non; parametri di sicurezza; requisiti di etichettatura, marcatura e informazione; parametri per la determinazione dello stato di salute e della durata di vita prevista delle batterie; procedure di valutazione della conformità Ue e la relativa dichiarazione, nonché elenco delle materie prime e delle categorie di rischio; calcolo dei tassi di raccolta per rifiuti di batterie portatili e rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri legati alla responsabilità estesa del produttore; requisiti in materia di stoccaggio e trattamento, compreso il riciclaggio; informazioni da includere nel «passaporto della batteria»; requisiti per la spedizione delle batterie usate e dei rifiuti di batterie.
Oltre a modificare la disciplina in materia di rifiuti e sulla conformità dei prodotti, viene abrogata e sostituita la Direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, che in questi anni ha consentito di raggiungere grandi traguardi in termini di efficienza ambientale delle batterie, attraverso norme e obblighi comuni e armonizzati per gli operatori economici sul tenore di metalli pesanti, sull'etichettatura delle e sulla gestione di tutti i rifiuti di batterie, basati sulla responsabilità estesa del produttore, ma che non

è più attuale di fronte alle prospettive di crescita del mercato, che prevede un incremento della domanda fino a 14 volte entro il 2030, spinto dalla diffusione dei veicoli elettrici e dagli obiettivi di risparmio energetico
La prevista crescita dell'uso di batterie nei settori della mobilità elettrica e dello stoccaggio di energia, quali strumenti per la riduzione delle emissioni di carbonio, richiedono la minimizzazione dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita completo delle batterie, seguendo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto, cd «Product Environmental Footprint Category Rules» (Pefcr) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili, tenendo conto dell'impatto ambientale dell'estrazione e raffinazione delle materie prime come minerali e metalli, la loro lavorazione e l'importazione.
Per promuovere una Economia Circolare delle batterie, viene regolato l'intero ciclo di vita, attraverso precisi obblighi e prescrizioni per l'End of Waste dei prodotti (EoW), stabilendo obiettivi e obblighi di raccolta, per il recupero dei materiali e obblighi di responsabilità estesa del produttore, prevedendo appositi punti di raccolta differenziata e la possibilità, entro il 31 dicembre 2027, di introdurre sistemi di restituzione su cauzione per le batterie, ma al tempo stesso migliorando il funzionamento del mercato interno delle batterie, attraverso una concorrenza più equa, soprattutto nei confronti dei produttori stranieri, perché basata su requisiti di sicurezza, sostenibilità ed etichettatura validi per tutti gli operatori.

Passaporto delle batteria
Il Regolamento fissa quindi, tra gli altri, precisi criteri di prestazione, durabilità e sicurezza, restrizioni rigorose per le sostanze pericolose, quali mercurio, cadmio e piombo, l'etichettatura obbligatoria delle batterie, anche relative all'impronta di carbonio, sui componenti e sul contenuto riciclato, con l'introduzione di un vero e proprio «passaporto digitale della batteria», contente informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria, in formato elettronico con un identificativo e un «Qr code» che consentano il collegamento via web, misure che entreranno in vigore entro il 2026, per l'etichettatura, ed entro il 2027 per il codice Qr.

Materie prime critiche
Lo sviluppo sostenibile di una produzione europea di batterie richiede un forte impegno nel reperimento delle materie prime, inserite nell'elenco delle materie prime critiche (CRM), come litio, manganese, cobalto, nichel, piombo e altri minerali rari, la cui domanda è in continuo aumento con rischio di esaurimento delle riserve entro il 2030, tenendo conto dei costi ambientali, energetici, economici e sociali dell'estrazione e importazione dall'estero, con fissazione di obiettivi di circolarità ed efficienza delle risorse, con un aumento del riciclo e del recupero delle materie prime dalla

raccolta dei rifiuti di batterie portatili:
- fino al 63% entro il 2027;
- crescendo al 73% entro la fine del 2030;
- con un obiettivo specifico per la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri almeno del 51% entro la fine del 2028;
- un aumentato fino al 61% entro la fine del 2031.

Dato l'obiettivo complessivo di sostenibilità, circolarità e maggiore efficienza, passando attraverso il recupero dei componenti essenziali delle batterie dai rifiuti, la nuova normativa fissa precisi livelli di contenuto riciclato delle batterie che usano cobalto, piombo, litio e nichel nei materiali attivi, stabilendo, in particolare, obiettivi di recupero dai rifiuti di batterie:
- del litio, almeno il 50% entro la fine del 2027; almeno l'80% entro la fine del 2031;
- del cobalto, rame, piombo, nichel, almeno il 90% entro il 2027; almeno il 95% entro il 2031.

Entro il 31 dicembre 2025, il riciclo dovrà garantire:
- il riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al piombo-acido;
- il riciclaggio del 65 % in peso medio delle batterie al litio;
- il riciclaggio dell'80 % in peso medio delle batterie al nichel-cadmio;
- il riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.

Obiettivi modificabili dalla Commissione Ue, mediante atti delegati, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, del mercato e della futura disponibilità di litio.

Recupero e riciclo CRM

In termini di livelli minimi obbligatori di contenuto riciclato per batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh,, per autoveicoli e per veicoli elettrici, il Regolamento prevede di raggiungere obiettivi iniziali entro il 2031:
- del 16% di cobalto;
- dell'85% di piombo;
- del 6% di litio;
- del 6% di nichel, mentre per le batterie al nichel-cadmio è fissato un obiettivo dell'80% entro la fine del 2025;
- del 50% per gli altri rifiuti di batterie entro la fine del 2025.

Entro il 2036:
- del 26 % di cobalto;
- del 85 % di piombo;
- del 12 % di litio;
- del 15 % di nichel.

Tutti livelli dimostrati attraverso apposita documentazione relativa alla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che sia stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo,

nonché sulla percentuale di piombo presente nella batteria recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria, per anno di produzione e stabilimento di fabbricazione.
La Commissione, tramite il lavoro dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa), potrà prevedere anche l'adozione di apposite misure di restrizione di determinare sostanze utilizzare nella fabbricazione delle batterie o in caso di presenza al momento dell'immissione in commercio o nelle successive fasi del ciclo di vita, come il cambio di destinazione o il trattamento dei rifiuti, laddove emerga un rischio per la salute umana o per l'ambiente non adeguatamente controllato, sempre valutando e analizzando gli impatti socioeconomici e le eventuali alternative. Tutti gli obiettivi e gli obblighi, in termini di percentuali di raccolta e riciclo, di utilizzo di materiali recuperati, ma anche di obiettivi di prestazione elettrochimica e durabilità delle batterie, di etichettatura e passaporto della batteria, potranno essere rivisti e rimodulati, anche introducendone di nuovi e più stringenti, dalla Commissione Europea, con appositi atti delegati nel termine di cinque anni dall'entra in vigore del Regolamento.

Categorie di batterie

La nuova normativa prevede la distinzione tra le diverse categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse, dalla progettazione all'utilizzo. La categoria delle batterie usate per la trazione dei veicoli per il trasporto su strada viene individuata come una nuova categoria distinta di batterie per veicoli elettrici e introducendo la nuova categoria per le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, mentre quelle destinate alla trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso quello ferroviario, aereo e per vie navigabili o le macchine mobili non stradali, sono ricomprese nella categoria delle batterie industriali. Quest'ultima categoria comprende l'ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica e in genere ogni batteria con un peso superiore a 5 kg che non rientri in altre categorie ai sensi del Regolamento, comprese le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici.

Prestazioni e durabilità

Tra gli obiettivi delle nuove regole è prevista la progettazione e fabbricazione delle batterie in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicu-

rezza, riducendo al minimo l'impronta ambientale, fissando requisiti specifici per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici, visto come il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni. Il Regolamento prevede quindi il rispetto di precisi parametri di prestazione elettrochimica e durabilità, secondo i valori minimi individuati negli Allegati per le diverse categorie di batterie, stabilendo che entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi siano rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale, dovendo entro tale termine i produttori adattare la progettazione dei prodotti, con grande impatto sui prodotti di largo consumo, che potrebbe, nel tempo, interessare anche gli strumenti tecnologici di uso quotidiano, come smartphone, tablet e computer portatili, mentre per le batterie per mezzi di trasporto leggeri la norma prevede che siano disponibili come pezzi di ricambio sostituibili da operatori professionisti indipendenti per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato del mezzo.

Appalti verdi

Da sottolineare la previsione dell'articolo 85, che in tema di appalti pubblici verdi, impone alle Pubbliche Amministrazioni di tenere conto, negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie, anche dell'impatto ambientale durante il ciclo di vita, così da ridurre al minimo l'impatto, tenendo conto nei bandi delle specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione che saranno dettagliati dalla Commissione con un futuro atto delegato, sulla base dei requisiti per la sostenibilità stabiliti dal Regolamento.

SPEDIZIONE RIFIUTI

Regolamento sulle spedizioni di rifiuti: l'UE punta a rafforzarne l'efficacia

Daniela Della Rosa

L'inasprimento delle leggi ambientali adottate negli anni '70 dai paesi sviluppati ha portato ad un notevole aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti pericolosi, favorendo la pratica di spedire gli stessi all'estero, in paesi con una minore tutela per l'ambiente. Un ruolo determinante è stato giocato anche dall'arrembante sviluppo del trasporto marittimo, che ha reso più accessibile il movimento transfrontaliero di merci (e di rifiuti). Molti paesi in via di sviluppo, alla ricerca di finanziamenti esteri, si offrirono come porti di scarico ed il commercio di rifiuti pericolosi verso queste località cresce esponenzialmente.
A seguito dei disastri ambientali che si susseguirono a cavallo degli anni '70 e '80, nel 1989, fu adottata la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("**Convenzione di Basilea**")[1]. L'obiettivo dichiarato della Convenzione di Basilea era affrontare i gravi problemi legati all'esportazione di rifiuti tossici nei paesi in via di sviluppo. Nel 1992, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("**OCSE**") adottò una decisione, giuridicamente vincolante per gli Stati membri, che forniva un quadro di riferimento per controllare i movimenti transfrontalieri dei rifiuti riciclabili all'interno dell'area OCSE in modo ecologico ed economicamente efficiente[2].
È proprio questo contesto storico che funge da presupposto per l'adozione, da parte della Comunità Europea, del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 relativo alla spedizione dei rifiuti ("**Regolamento**")[3].
Il Regolamento, attualmente vigente, recepisce nel diritto dell'UE le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione dell'OCSE, imponendo agli Stati membri di assicurare che le spedizioni e le operazioni di trattamento dei rifiuti siano gestite in modo da proteggere l'ambiente e la salute umana dagli

1 *Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione*, Basilea, 22 marzo 1989.

2 *Decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati ad operazioni di recupero*, OCSE, 30 marzo 1992.

3 *Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti*, Bruxelles, 14 giugno 2006.

eventuali effetti negativi prodotti da tali rifiuti. Inoltre, il Regolamento si propone di favorire il recupero di parte di questi rifiuti, promuovendone il riciclo di determinate categorie all'interno dell'UE e in paesi terzi.
Il Regolamento rinvia alla Direttiva 2006/12/CE[4] e alla Direttiva 2008/98/CE[5] che attuano una distinzione tra tipologie di rifiuti, andando ad enucleare la categoria dei "*rifiuti pericolosi*". Più nel dettaglio, dopo aver definito i rifiuti come "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi*", definiscono i "*rifiuti pericolosi*" come quei rifiuti che presentano una o più delle caratteristiche pericolose elencate all'allegato III della Direttiva 2008/98/CE (a titolo esemplificativo, un rifiuto è definito come pericoloso se qualificato come esplosivo, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, etc.). Una distinzione che, a pari modo, è stata successivamente recepita anche dal legislatore italiano con il "Testo Unico Ambientale[6].
La differenza tra rifiuti e rifiuti pericolosi costituisce il nucleo centrale del Regolamento, le cui previsioni più rilevanti sono:

- **obblighi generali di informazione**: le esportazioni di rifiuti devono essere accompagnate da una documentazione specifica, che fornisce informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, sulla loro destinazione e sulle modalità di smaltimento o riutilizzo;
- **obblighi di autorizzazione**: le esportazioni di rifiuti finalizzate allo smaltimento, sia pericolosi che non pericolosi, devono essere autorizzate dalle autorità competenti sia del paese di origine che del paese di destinazione, mentre per le spedizioni di rifiuti finalizzate al riutilizzo è sufficiente rispettare gli obblighi generali di informazione; e
- **divieti di esportazione**: è vietata l'importazione e l'esportazione, da e verso paesi non comunitari e non aderenti alla Convenzione di Basilea, di rifiuti destinati allo smaltimento. È permessa, per i rifiuti destinati al riutilizzo, l'importazione e l'esportazione da e verso paesi aderenti alla Convenzione di Basilea e facenti parte dell'OCSE.

La nuova Proposta di Regolamento relativo alla spedizione di rifiuti.
Dall'entrata in vigore del Regolamento nel 2006, tuttavia, le esportazioni di rifiuti - compresi i rifiuti provenienti dal settore tessile - dall'UE verso paesi terzi sono notevolmente aumentate, in particolare verso paesi che non sono membri dell'OCSE, come Cina e India. Inoltre, la mancanza di disposizioni dettaglia-

4 *Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti*, Bruxelles, 5 aprile 2006.

5 *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*, Bruxelles, 19 novembre 2008.

6 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

te volte a garantire la gestione sostenibile dei rifiuti nei paesi di destinazione ha indebolito l'azione di contrasto e ha causato problemi ambientali e di salute pubblica in tali paesi.

Per questi motivi, il 17 novembre 2021 la Commissione, su invito del Parlamento e del Consiglio[7], ha adottato la proposta per un nuovo regolamento relativo alla spedizione di rifiuti ("**Proposta**")[8]. Il Consiglio e il Parlamento europeo, dopo aver negoziato i termini della Proposta, hanno raggiunto un accordo provvisorio il 17 novembre 2023, una tappa fondamentale dell'iter legislativo comunitario e prodromica all'ormai prossima adozione formale del regolamento.

L'obiettivo generale della Proposta, che andrà a sostituire il Regolamento, è quello di aumentare il livello di tutela dell'ambiente e della sanità pubblica, limitando gli impatti delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. La Proposta risponde altresì alla richiesta del Green Deal europeo[9] e del piano d'azione per l'economia circolare[10] di rivedere il Regolamento con l'obiettivo di:

- facilitare le spedizioni di rifiuti per il riutilizzo e il riciclaggio nell'UE, promuovendo e sviluppando l'economia circolare;
- limitare l'esportazione in paesi terzi dei rifiuti; e
- affrontare le spedizioni illegali di rifiuti.
- Le norme proposte migliorano le procedure in modo da promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti e un aumento dei tassi di riciclaggio delle materie prime.

Sono state proposte inoltre norme per aumentare i tassi di riciclaggio delle materie prime tra cui:

- il divieto di esportazione di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, tranne se permessi e autorizzati nel rispetto delle rigide condizioni previste dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e in casi debitamente giustificati;
- procedure meno rigide per le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero; e
- la digitalizzazione e la velocizzazione delle procedure di notifica e autorizzazione preventive scritte che dovranno essere presentate e scambiate attraverso un sistema elettronico centrale gestito dalla Commissione e dovranno rispettare termini e scadenze specifici in modo da garantire che non si verifichino più ritardi sproporzionati nel corso di queste procedure.

---

7 Cfr. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html e https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/it/pdf.

8 *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056*, Bruxelles, 17 novembre 2021.

9 *Il Green Deal Europeo*, COM/2019/640, Bruxelles, 11 dicembre 2019.

10 *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva,* COM/2020/98 Bruxelles, 11 marzo 2020.

La Proposta mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE. Per le esportazioni al di fuori degli Stati membri, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che gli impianti di gestione dei rifiuti nel paese di destinazione devono essere sottoposti ad *audit* condotti da soggetti indipendenti. Solo in caso di *audit* che dimostrino che gli impianti trattano i rifiuti in modo corretto, gli operatori saranno autorizzati a esportare rifiuti verso tali impianti. L'obiettivo della Proposta è quello di fare in modo che le esportazioni di rifiuti dall'UE verso paesi terzi avvengano solo se è garantito che il paese destinatario dispone di pratiche di gestione ecologicamente corrette ed è in grado di trattare i rifiuti in modo sostenibile.
La Proposta introduce inoltre norme più rigorose per quanto riguarda l'esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi. In particolare vi è il divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE, mentre le esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi OCSE continuerebbero ad essere consentite, anche se seguirebbero una procedura più rigida.
Infine, per contrastare il commercio illegale di rifiuti, le norme proposte mirano a sostenere le indagini transnazionali sul traffico di rifiuti, creando un gruppo di garanzia a livello di UE per aumentare il coordinamento anche con i partner internazionali, invitando al contempo gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nell'ipotesi di violazione delle disposizioni stabilite nella Proposta.

Prossime tappe

L'accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio e alla Commissione per l'Ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere formalmente adottato dalle due istituzioni (Consiglio e Parlamento) prima che il regolamento possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE per seguire l'iter previsto per la sua entrata in vigore stabilito dall'art. 82 della Proposta e che avverrà il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

DISCIPLINA DEGLI IMBALLAGGI

Imballaggi e rifiuti da imballaggio Approvata dal Consiglio ambiente Ue proposta di regolamento

Pierpaolo Masciocchi

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio ambiente Ue ha approvato il proprio orientamento sul regolamento di modifica della disciplina sugli imballaggi (PPWR) che sostituirà e abrogherà la Direttiva 94/62/CE.
Evidenziamo i principali ambiti della nuova disciplina comunitaria.

Ambito di applicazione del regolamento
Il Consiglio ha mantenuto l'ambito di applicazione della proposta della Commissione, che comprende tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro provenienza (ad esempio industria, attività manifatturiere, vendita al dettaglio o nuclei domestici).

Prescrizioni di sostenibilità e imballaggi riciclabili
Il testo dell'orientamento generale mantiene la maggior parte delle prescrizioni di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.
Rafforza le prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi invitando la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, a elaborare entro il 2026 una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi, al fine di determinare se tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo o sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.
Il Consiglio ha modificato la proposta per quanto riguarda gli imballaggi riciclabili. Pur sostenendo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili come proposto dalla Commissione, gli Stati membri hanno convenuto che gli imballaggi saranno considerati riciclabili quando sono progettati per il riciclaggio dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio possono essere raccolti separatamente, cerniti e riciclati su larga scala (quest'ultima condizione si applicherà a decorrere dal 2035).

L'orientamento generale mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. Entro il 2034 la Commissione dovrà riesaminare l'attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040.
Il Consiglio ha inoltre convenuto che le bustine per tè e le etichette adesive sui prodotti ortofrutticoli devono essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di imporre che altri imballaggi (ad esempio le cialde per caffè e le borse di plastica in materiale leggero) siano compostabili a determinate condizioni.
Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi non necessari imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti.

Obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio
In linea con la proposta della Commissione, l'orientamento generale fissa obiettivi principali generali per la riduzione dei rifiuti di imballaggio, rispetto ai livelli del 2018: del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Questi obiettivi saranno soggetti a revisione da parte della Commissione otto anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Il Consiglio ha introdotto la possibilità che gli Stati membri adottino misure per la prevenzione dei rifiuti di imballaggio che vanno oltre gli obiettivi minimi stabiliti.

Imballaggi riutilizzabili e obiettivi di riutilizzo
Il Consiglio ha mantenuto i criteri della Commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di spostamenti o rotazioni nell'uso (il numero minimo di rotazioni per il cartone è inferiore a causa delle diverse caratteristiche di tale materiale).
Il testo fissa nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica per il 2030 e il 2040. Obiettivi diversi si applicano agli imballaggi per grandi elettrodomestici, alimenti e bevande da asporto, bevande alcoliche e analcoliche (escluso il vino), agli imballaggi per il trasporto (esclusi quelli utilizzati per merci pericolose o attrezzature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e agli imballaggi multipli. Anche gli imballaggi in cartone sono esentati dalle prescrizioni. È stata introdotta una nuova possibilità per gli operatori economici di costituire raggruppamenti per conseguire gli obiettivi di riutilizzo concernenti le bevande.
Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di riesaminare gli obiettivi per il 2030 e, su tale base, di valutare gli obiettivi per il 2040 e le esenzioni previste dalle disposizioni.

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri devono garantire la rac-

colta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori di metallo monouso per bevande all'anno. Per conseguire questo obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per tali formati di imballaggio. Le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l'obiettivo del 90% entro il 2029.
Il Consiglio ha aggiunto un'esenzione dall'obbligo di introdurre un sistema di deposito cauzionale e restituzione per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78% entro il 2026.

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio
Le nuove norme introducono restrizioni concernenti determinati formati di imballaggio, compresi gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli, per alimenti e bevande, condimenti e salse nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, e per i piccoli prodotti cosmetici e per l'igiene utilizzati nel settore alberghiero e della ristorazione (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo).
Il Consiglio ha introdotto la possibilità che gli Stati membri stabiliscano deroghe in determinate circostanze, anche per i prodotti ortofrutticoli biologici.

Altre disposizioni
Altre modifiche concordate dal Consiglio includono ulteriori chiarimenti sull'etichettatura degli imballaggi, per garantire che i consumatori siano ben informati in merito ai materiali di cui sono composti gli imballaggi e al loro corretto smaltimento quando diventano rifiuti. Il Consiglio ha introdotto anche una certa flessibilità per tenere conto dei sistemi di etichettatura già esistenti in alcuni Stati membri.
Inoltre, il Consiglio ha mantenuto la maggior parte degli obblighi previsti dalla proposta della Commissione per quanto riguarda gli operatori, i fabbricanti, gli importatori e i distributori. Ha rafforzato gli obblighi per i fornitori di servizi di logistica al fine di garantire che i produttori che utilizzano tali servizi non si sottraggano ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.
Il Consiglio ha prorogato la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Prossime tappe
L'orientamento generale servirà da mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo sulla versione definitiva della normativa. L'esito dei negoziati dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento.

RIFIUTI TESSILI

Valorizzazione della filiera italiana, tra «Textile Hubs» e «End of Waste»

Mauro Calabrese

Nel quadro delle strategie e politiche europee per un'Economia Circolare e la valorizzazione delle filiere del recupero e riciclo dei rifiuti, importanti novità normative e di sostengo agli investimenti per lo sviluppo della filiera del riciclaggio dei prodotti tessili in Italia, grazie alla nuova regolamentazione della cessazione della qualifica di rifiuto e gli incentivi a favore della sostenibilità e transizione verde.

Rifiuti tessili

Nel contesto del nuovo Green Deal Europeo, il «Piano d'Azione per l'Economia Circolare per un'Europa più pulita e più competitiva» (Circular Economy Action Plan), adottato dalla Commissione Europea con la Comunicazione 11 marzo 2020, COM(2020) 98, ha previsto un pacchetto di riforme destinato a innovare il modo di produrre e consumare in Europa, verso la decarbonizzazione dell'economia, incentrato sul ciclo di vita dei sette principali prodotti industriali, quali l'elettronica e le telecomunicazioni, le batterie e i veicoli, gli imballaggi, la plastica, i prodotti tessili, le costruzioni e l'edilizia, i prodotti alimentari e l'acqua, partendo dalla progettazione eco-compatibile (cd «Ecodesign for Sustainable Products Regulation» - ESPR), fino alla prevenzione dei rifiuti, incentivando il recupero e il riciclaggio, per assicurare ai cittadini e consumatori europei prodotti sostenibili.

All'interno di tale quadro generale, la Commissione ha adottato la «Strategia dell'Ue per prodotti tessili sostenibili e circolari», con la Comunicazione 30 marzo 2022, COM(2022) 141, finalizzato a garantire entro il 2030 la circolarità dei prodotti tessili immessi sul mercato europeo, che rappresentano in Europa il quarto maggiore impatto negativo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici e il terzo per l'uso dell'acqua e del suolo dalla prospettiva globale del ciclo di vita, a causa di tassi ridotti di utilizzo, riutilizzo, riparazione e riciclaggio.

L'obiettivo fissato dalla Commissione prevede che entro il 2030 i prodotti tessili immessi sul mercato dell'Ue siano durevoli e riciclabili, in gran parte costituiti da fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti

sociali e dell'ambiente, offrendo ai consumatori prodotti tessili di elevata qualità a prezzi accessibili e con un'ampia disponibilità di servizi di riutilizzo e riparazione economicamente vantaggiosi, assicurando che i produttori si assumono la responsabilità dei prodotti tessili lungo l'intera catena del valore e l'intero ciclo di vita, compreso quando diventano rifiuti, favorendo un ecosistema tessile circolare profittevole e basato su capacità sufficienti di riciclaggio innovativo a ciclo chiuso, disincentivando e riducendo al minimo incenerimento e avvio in discarica degli scarti tessili.

Italia e Pnrr

L'Italia ha inserito gli obiettivi fissati dalla Strategia europea all'interno delle politiche e investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare prevedendo tra le misure della Missione 2, dedicata alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica», Componente 1, «Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare» (M2C1), di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Investimento 1.2 a favore dei cd «Progetti faro di Economia Circolare», per un maggiore e migliore riciclo di rifiuti elettronici, carta, cartone, plastica e tessili, e nello specifico la Linea D, dedicata alla «Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica» (cd «Textile Hubs»). L'impiantistica incentiva dal Pnrr è finalizzata alla raccolta e cernita operativa degli scarti tessili, al trattamento delle frazioni tessili e alla creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei sottoprodotti derivati dal riciclo della frazione tessile.

End of Waste

Lo sviluppo di una solida filiera del recupero e riciclo degli scarti tessili si accompagna, parallelamente, all'innovazione e revisione della normativa di riferimento, in particolare attraverso l'anticipato recepimento, con il Dlgs n. 116 del 2020, della Direttiva Ue/2018/851 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con l'introduzione in Italia a partire dal 1° gennaio 2022 dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili post consumo, nonché attraverso la definizione del regime del «End of Waste», con l'adozione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dello «Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti tessili (cd EoW Tessili)», previsto anch'esso tra gli obiettivi del Pnrr.

Consultazione pubblica

Con la pubblicazione sul proprio portale istituzionale, il Mase ha avviato la prescritta campagna di consultazione pubblica sullo schema di Regolamento, a

partire dal 20 dicembre 2023 e per trenta giorni, a favore di tutti i soggetti interessati, che potranno far pervenire, a mezzo Pec alla Direzione Generale e Economia Circolare (Ec) del dicastero ambientale, le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione attraverso l'apposita scheda, unitamente all'eventuale documentazione di supporto.
La bozza di Regolamento, che individua i criteri specifici ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto degli scarti tessili, ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs n. 152 del 2006, si compone di 8 articoli, corredati da 3 Allegati, e disciplina i flussi di rifiuti interessati costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo, individuati secondo i Codici EER indicati dall'Allegato 1, nonché i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità, la cui esatta individuazione è ancora aperta alle indicazioni e suggerimenti degli operatori del settore, e, infine, gli obblighi documentali.

Responsabilità estesa
Lo schema si basa sulla responsabilità del produttore del rifiuto destinato alla produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato, ai fini della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), dettando le modalità di registrazione e campionamento dei materiali, secondo la norma UNI 10802.
Come già previsto per le altre filiere di recupero e riciclo, è prevista l'adozione di un sistema di gestione per la dimostrazione del rispetto dei criteri End of Waste, compreso il controllo di qualità e l'automonitoraggio, anche in vista del monitoraggio da parte del Mase, entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle regole, circa il funzionamento, l'efficacia e l'eventuale necessità di revisione dei criteri specifici. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento definitivo, i produttori dovranno provvedere all'aggiornamento delle rispettive comunicazioni o Autorizzazioni ambientali precedenti.

Allegati
Come evidenziato, l'Allegato 1 individua i rifiuti tessili ammissibili, le verifiche sugli scarti in ingresso per l'avvio alla produzione di fibre tessili recuperate, oltre ai processi di trattamento e recupero consentiti, che prevedono trattamento come la cernita, la selezione per composizione fibrosa, struttura e colore e la sfilacciatura, nonché l'igienizzazione finale, se necessaria, che consentano il rispetto dei criteri specifici previsti, oltre a una fase di verifica di conformità delle fibre tessili recuperate e del materiale tessile fibroso recuperato, fissando

appositi requisiti di qualità, caratteristiche e proprietà delle fibre, pre e post consumo, compreso il rispetto delle normative europee sugli inquinanti persistenti (POP) e le sostanze chimiche (REACH).
L'Allegato 2, ancora non definito, dovrà individuare gli scopi specifici per i quali saranno utilizzabili le fibre e i materiali fibrosi recuperati, mentre l'Allegato 3 prevede il modello di Dichiarazione di Conformità (DDC) prevista a carico dei produttori delle fibre tessili recuperate e del materiali fibrosi recuperati.

Incentivi Made in Italy

Sempre nell'ottica della promozione e valorizzazione della filiera tessile italiana, sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300 è stata, inoltre, pubblicata la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», che adotta specifici meccanismi di incentivazione e sostegno degli investimenti produttivi relativi alle fibre tessili naturali e riciclate e per la transizione verde del distretto industriale della moda italiana.
In particolare, l'articolo 10 è dedicato alla «Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo», prevedendo l'adozione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di un meccanismo di incentivazione degli investimenti nazionali, specie in ricerca, sperimentazione, certificazione e innovazione dei processi produttivi della filiera della trasformazione di fibre tessili di origine naturale e da riciclo dei rifiuti tessili o della concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della sostenibilità per l'intero ciclo di vita dei prodotti, a favore di riciclo, riutilizzo, produzione biologia e ridotto impatto ambientale. Per l'anno 2024 la misura prevede lo stanziamento di risorse pari a 15 milioni di euro, demandando al Mimit l'individuazione delle modalità di selezione delle imprese beneficiare, le modalità di attuazione e la scelta del soggetto attuatore.
Il successivo articolo 11 prevede «Misure per la transizione verde e digitale nella moda» con incentivi pari a 5 milioni per l'anno 2023 e altri 10 milioni per l'anno 2024 a favore degli investimenti nazionali nel settore del tessile, della moda e degli accessori, tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Strategia Europea sui prodotti tessili sostenibili e circolari, basata sulla responsabilità estesa del produttore (EPR), per favorire la transizione energetica ed ecologica della filiera produttiva. La misura affida ancora una volta al Mimit, con apposito decreto, il compito di individuare le imprese beneficiare e le modalità di attuazione, sempre nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

ESG

Pratiche ESG, le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere

Carlotta Campeis

Il concetto di **responsabilità sociale** inteso come il risultato del comportamento societario - ***etico, trasparente e sostenibile*** - sulla **società** e **sull'ambiente**, porta necessariamente con sè anche quello della responsabilità in capo agli amministratori per la corretta rappresentazione e concreta attuazione delle **pratiche Esg**.

Il perseguimento della sostenibilità deve essere, dunque, **sostanziale** , permeando l'intera attività societaria, sia quanto allo **scopo sociale** ed alle **scelte strategiche** , che sotto il profilo organizzativo, per poi essere rappresentato correttamente nei **bilanci sociali** o in altri documenti, oltre che nei **rapporti con banche e finanziatori e con fornitori e partner.**

Pur a fronte di una normativa ancora in evoluzione (da ultimo con la direttiva CSRD), certamente condivisi, per la redazione dei bilanci di sostenibilità e della dichiarazione non finanziaria, sono i **requisiti** di **completezza informativa, rappresentazione chiara e veritiera, imparzialità, attendibilità e comprensibilità.**

La responsabilità di garantire che la comunicazione sia redatta in conformità agli **standard nazionali ed europei**, compete agli **amministratori** che devono agire secondo criteri di **professionalità e diligenza**, salvo successivo controllo da parte del **revisore legale**.

Il d.lgs. n. 254/2016, tutt'oggi in vigore (benché di prossima modifica per il recepimento della direttiva CSRD) prevede, pur a fronte di un'ampia discrezionalità nella scelta dei criteri, una **sanzione** (amministrativa) pecuniaria per il **mancato rispetto degli obblighi di legge** e per l'omessa divulgazione di informazioni materiali e non corretta **rappresentazione delle informazioni**.

Al di là della specifica disposizione, ed in attesa di eventuali ulteriori inserimenti normativi, **la falsa rappresentazione delle politiche ESG soggiace alle sanzioni, anche penali, già esistenti.**

Certamente applicabile è l'ipotesi di **frode in commercio** *(515 c.p.)* che sanziona la messa in commercio di prodotti con informazioni ingannevoli, distorte o incomplete o comunque di prodotti diversi da quelli presentati, con conseguenze ex d.lgs. 231/2001 anche in capo alle imprese.

Altresì rilevante risulta la **truffa** (*ex 640 c.p.*) qualora siano utilizzati dati non veri, sia nella conclusione di contratti, che a fondamento di richieste di finanziamenti o erogazioni.
Tema più complesso e ancora oggetto di discussione è quello della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali (*art. 2621 e 2622 c.c.*) e della sua **applicabilità alla reportistica non finanziaria**.
Va premesso che per la **sussistenza del reato** devono sussistere i due **requisiti di materialità e di rilevanza**, prevedendo la norma la rilevanza penale solo in casi tassativi di esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o di omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
Il carattere tassativo della norma collima con le previsioni, seppur maggiormente dettagliate, ancora generali e programmatiche previste nella **nuova direttiva**. Finchè, dunque, non ci saranno indicazioni omogenee, specifiche e vincolanti degli standard richiesti, difficilmente si potrà giungere ad un rimprovero così specifico come quello del falso in bilancio.
Va, infine considerato che, oltre alla rendicontazione formale, la **comunicazione di buone condotte Esg può essere veicolata anche in altri modi**: forme di ***dialogo con i diversi stakeholder*** , certificazioni e adesioni a ***iniziative internazionali*** , ***pubblicità di valore sociale*** o ancora mediante politiche indirizzate al ***territorio e alla comunità.***
Sotto questo aspetto opera il c.d. **greenwashing** ("*ambientalismo di facciata*"), che riguarda il fenomeno secondo cui vengono utilizzate politiche di marketing eco-friendly per ottenere un ritorno, anche e soprattutto reputazionale, in maniera ingannevole e dunque senza la vera attuazione delle politiche Esg.
Tali condotte sono sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato come **pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale**, e soggiacciono ai tradizionali rimedi civilistici in tema di **annullabilità dei contratti e risarcimento del danno.**
In conclusione, il monito è quello di approcciare alla materia con **serio impegno dell'impresa**, valorizzando le buone pratiche già esistenti e ponendosi obiettivi raggiungibili che vengano poi correttamente rappresentati nei documenti contabili o nelle varie attività imprenditoriali.

CLIMATE CHANGE RISK MANAGEMENT

La gestione del rischio da cambiamento climatico: una priorità per le imprese

Rita Santaniello

Una **nuova sfida** attende le imprese a partire dal **primo gennaio 2024**: la Direttiva (UE) 2022/2464 obbliga gli Stati membri a recepire una nuova fondamentale innovazione. Si parla della ***Corporate Sustainability Reporting Directive*** (**CSRD**) che, con l'inizio del nuovo anno, introdurrà **nuove regole in materia di rendicontazione di sostenibilità**. Un punto di svolta dal punto di vista dell'approccio metodologico ma anche e soprattutto ***gestionale*** , con effetti ad ampio spettro e non limitati alla mera sfera del *reporting*.Al centro, o meglio, a monte, dei processi di **reporting** c'è infatti la **gestione del rischio**: i nuovi modelli di ***climate change risk management*** permettono di misurare e migliorare l'identificazione, l'analisi, la valutazione, la ponderazione, la propensione ed il trattamento dei **rischi** legati - in generale – ai *fattori ESG* e - nello specifico – al **fattore climatico**.*Ma andiamo per ordine*.

CSRD e doppia materialità

La Direttiva europea 2022/2464 renderà **obbligatoria la rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese, anche non quotate**, che rientrano in determinati parametri e che si prevede ammontino a circa *50.000*. Il campo di applicazione, e quindi il numero delle imprese impattate, però, è destinato a crescere progressivamente, fino ad includere anche la PMI. La scelta di un'applicazione progressiva è determinata dalla consapevolezza dell'importanza dello **sforzo richiesto alla PMI** per strutturare, non tanto il reporting, quanto la **gestione dei processi a monte**. Uno sforzo organizzativo notevole per la PMI, notoriamente destrutturata e **priva di una solida *governance***. E' infatti la governance la vera sfida e l'elemento determinante per realizzare effettivamente quella transizione verso lo sviluppo sostenibile cui l'Europa ambisce.
Altrettanto comprensibile, e in qualche modo obbligata, è stata la scelta di adottare **standard unici per la rendicontazione di sostenibilità**, ovvero gli ***European Sustainability Reporting Standard*** (**ESRS**) introdotti dall'**EFRAG**. La ratio che giustifica l'utilizzo obbligatorio degli ESRS consiste nell'obiettivo di **riduzione dei costi di rendicontazione** nel medio e lungo termine e dell'**agevole comparabilità delle informazioni**.
Porsi tecnicamente il problema della sostenibilità assume un ruolo sempre più

rilevante nelle scelte imprenditoriali e quindi una posizione di sempre maggiore preminenza nell'agenda del *Board*, perché è l'organo amministrativo in ultima analisi ad assumersi la **responsabilità di quanto dichiarato nel Report di Sostenibilità** e ad essere soggetto agli **obblighi di due diligence e di accountability**, ovvero **l'obbligo fondamentale dell'agire informato**.
Tuttavia, un approccio consapevole, informato e strategico al tema, consente anche di coglierne i risvolti più opportunistici e di maggior vantaggio, perché è ormai largamente dimostrato che le **organizzazioni sostenibili hanno migliori performance** in termini di *redditività*, *migliore resilienza in tempo di crisi*, *una crescita costante e duratura*, *maggior attrattività per i talenti e per gli investitori*, nonché – ma non da ultimo - *una maggiore capacità innovativa* che consente loro di essere competitive e di distinguersi sul mercato.
Tutto ciò non è frutto di una buona rendicontazione, ma di **un'attenta gestione a monte, dei rischi e dei processi.** La gestione del rischio è, infatti, centrale in ogni sistema di gestione e la gestione della sostenibilità, in modo particolare la gestione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico, non fa eccezione, tutt'altro.**i rischi da climate change** si prestano, meglio di altri a chiarire in modo molto efficace i concetti della ' ***doppia materialità*** ' del ' ***forward looking*** ', due capisaldi della **CSRD**.

Centralità della gestione dei rischi nelle politiche di sostenibilità e nella accountability

La concezione di rischio ha subito un cambiamento, frutto dell'evoluzione dei tempi, e oggi è indiscussa la **centralità del risk management** nelle politiche di **sostenibilità** e nella stessa **accountability**. La sua portata, in passato spesso circoscritta alla mera adozione di provvedimenti emergenziali, volti a contenere gli impatti e l'aleatorietà derivanti da specifiche attività e alle sole declinazioni economico-finanziarie del fenomeno, è ora - grazie anche ai chiari precetti della nuova normativa europea - ben più ampia.
Il Legislatore europeo per primo ha capito che era necessaria una modifica della tradizionale concezione di gestione del rischio e ne ha chiarito la **natura strategica**: *il rischio non deve essere considerato solo in ottica negativa, ma occorre provare a estrarne il valore intrinseco, secondo la* ***concezione del rischio-opportunità*** .
Calando il principio nell'esempio del **rischio da cambiamento climatico**, ciò comporta la necessità di ricorrere a innovativi modelli di ***climate change risk management*** che consiste in un vero e proprio piano strategico relativo a misure ed interventi volti alla prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico, che occorre preventivamente identificare, esaminare, valutare, ponderare e valorizzare. Rischi quali *l'innalzamento delle temperature, la siccità, le alluvioni, i tornado, e altri eventi meteo estremi*, che **impattano sull'at-**

tività d'impresa – da una parte - e quelli che **l'attività d'impresa può causare sul clima** (ad esempio le emissioni di gas climalteranti, il consumo di suolo, acqua e verde, etc.) – dall'altra parte. In questo consiste la ***doppia materialità*** , ovvero la valutazione degli impatti ***inside-out*** e ***outside-in*** .
Tali valutazioni vanno condotte in ottica sia di breve che di lungo periodo: in questo consiste **l'approccio *forward looking*** che è fondamentale perché taluni rischi (ad esempio quelli derivanti dall'erosione delle coste) si manifestano solo nel lungo periodo, ma occorre considerarli sin da subito per non subirne l'impatto. Gli impatti di tali **rischi da climate change** consistono, per fare alcuni esempi semplici perché purtroppo sperimentati sempre più spesso, in *interruzioni dell'approvvigionamento energetico e strozzature di produzione, impatti capaci di mettere a rischio la stessa* ***business continuity*** .
Ed infine, ma non di minore importanza, le predette valutazioni non possono essere confinate all'interno del perimetro aziendale, ma devono spingersi anche al di fuori di esso, considerando altresì le filiere a monte e a valle della produzione e, più in generale, **tutti i componenti della catena del valore**. Gioca un ruolo cruciale, ai fini della ***governance dei rischi*** , dotarsi di **un'idonea climate change risk management policy**. A seguito di un ***assessment*** , ovvero un'analisi del contesto organizzativo, si procede ad una prima analisi di ' ***materialità*** ' **dei rischi** (valutandone la loro gravità in termini di probabilità ed entità, sempre secondo il principio di doppia materialità), si identificano quindi **specifici KPI idonei a misurarne gli impatti**, per poi delineare i passi, le misure e gli interventi che l'organizzazione deve intraprendere per prevenire e mitigare i **rischi- impatti identificati come materiali**, al fine di sviluppare una **solida capacità di gestione dei rischi legati al cambiamento climatico**.
Un tale policy, fondamentale strumento di *governance*, si incentra, tra l'altro, su *aspetti inerenti all'ambiente, alle risorse umane, alla sicurezza sul lavoro, all'energia e a tutti i fattori della produzione*. In questo processo è possibile altresì cogliere opportunità economiche innovative, tutelare il
capitale umano e relazionale, risparmiare denaro riducendo i costi dell'approvvigionamento energetico, ridurre le emissioni di CO2, coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni e contribuire così allo sviluppo di una società e di un pianeta più sostenibili. E' così che diviene **evidente la duplice natura del rischio-opportunità**.

Nuove responsabilità dell'organo amministrativo
L'organo di amministrazione riveste un ruolo fondamentale nella determinazione di politiche di gestione del rischio, sia nell'ambito della sua *funzione di indirizzo strategico*, sia in quella di *supervisione e vigilanza*, sia, infine, nella *sottoscrizione del bilancio integrato* ed è pertanto il destinatario principale dei corre-

lati **obblighi di diligenza** e il soggetto cui in ultima analisi incombono le conseguenti responsabilità.
La **Proposta di CSDDD** (***Corporate Sustainability Due Diligence Directive o Supply Chain Act***) **amplierà ulteriormente le suddette responsabilità**: basti pensare all'obbligo di predisposizione di una *due diligence policy* da aggiornare annualmente, oppure all'obbligo di adottare tutte le misure possibili per individuare, prevenire, eliminare o, in ogni caso, minimizzare gli impatti negativi dell'attività sull'ambiente e sulle persone.
Non a caso la **CSDDD** prevede l'implementazione degli elementi tipici e fondamentali di un **vero e proprio sistema di gestione**, similmente a quanto previsto volontariamente nell'ambito dei già noti sistemi di *gestione della qualità, ambiente e sicurezza*. In particolare è prevista, oltre all'adozione di politiche e alla loro revisione periodica, anche l'implementazione di **un sistema di gestione dei rischi e di un canale di segnalazione** e tutto ciò identificando espressamente **l'organo amministrativo come il soggetto deputato e responsabile per l'effettiva attuazione** e prevedendo anche un **severo sistema sanzionatorio**, che si aggiunge alle **azioni risarcitorie** da parte dei soggetti eventualmente danneggiati.
In questo quadro, che unisce presente e futuro, appare chiara **l'essenzialità del fattore G**, cioè della ***Governance*** , e la centralità al suo interno di un'adeguata gestione dei rischi, primo fra tutti – in considerazione della preminenza del **rischio climatico** – di un idoneo ***climate change risk management*** : *gestire il rischio per avere aziende più efficienti, resilienti, innovative, in una parola: più sostenibili.*

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Direttiva Audit, disposizioni modificate o introdotte per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

Marcello Bessone

La direttiva (Ue) 2022/2464 del 14 dicembre 2022, o direttiva "Sostenibilità", o anche Csrd, modifica il regolamento (Ue) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/Ce, la direttiva 2006/43/Ce e la direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Anche sul piano formale, la Csrd interviene quindi modificando atti legislativi già in essere, integrandone le disposizioni vigenti con altre nuove in materia di rendicontazione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
In altri termini, su un piano che non è soltanto formale, la Csrd interviene innestando sugli atti legislativi europei già in vigore - e già recepiti negli ambiti nazionali – la nuova disciplina in materia di sostenibilità. Gli obblighi di rendicontazione e di attestazione della rendicontazione della sostenibilità, pertanto, tendono a costituire un corpo unico con le disposizioni in materia di rendicontazione finanziaria e di revisione legale dei conti.
Vediamo come la scelta del Legislatore europeo si è manifestata nelle principali disposizioni che risultano modificate o introdotte, per quanto riguarda l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, nella direttiva "Audit" (o direttiva 2006/43/Ce).

Disamina sintetica delle principali modifiche alle direttive
Ai sensi del nuovo articolo 1, la direttiva "Audit" non si limita più a disciplinare la revisione legale dei conti (annuali e consolidati), ma disciplina altresì l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.
In realtà, il compito di integrare la disciplina vigente della revisione non è affidato esclusivamente alla direttiva "Audit", perché alcune scelte fondamentali sono demandate alla direttiva "Accounting" (ovvero la direttiva 2013/34/Ce): si vedano, tra le altre, le scelte di prevedere l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per le società incluse

nell'ambito di applicazione della Csrd, quella di affidare l'attestazione ai revisori legali dei conti (in modo non esclusivo, se si considera l'opzione, consentita ai singoli Stati membri, di affidarla anche ai c.d. "prestatori indipendenti di servizi di attestazione"), nonché la stessa definizione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (cui fa rinvio la direttiva "Audit" nel fissare le proprie definizioni).

Si tratta soltanto di tecnica legislativa (si introduce una nuova disciplina modificando provvedimenti vigenti), o invece di scelte sostanziali?
Sembrerebbe verosimile la seconda ipotesi, poiché scegliendo di introdurre una disciplina nuova nel corpo di un provvedimento già vigente, si legano indissolubilmente i soggetti precedentemente disciplinati (i revisori) a quelli che assurgono oggi allo status di soggetti regolamentati (gli attestatori).
Questo non soltanto nell'atto legislativo che li tratta congiuntamente (la direttiva 2006/43/Ce riguardante la revisione legale dei conti e, oggi, anche l'attestazione della sostenibilità), ma nella realtà delle attività a tali soggetti demandate: infatti, lo status di revisore è presupposto o premessa dello status di attestatore della sostenibilità (più precisamente, attestatore della conformità della rendicontazione di sostenibilità). In altri termini, i revisori possono, se ritengono di compiere una scelta in tal senso, decidere di abilitarsi anche all'attestazione della sostenibilità.
Salvo il caso in cui un determinato Stato membro non decida di avvalersi dell'opzione di abilitare all'attestazione della sostenibilità anche i c.d. "prestatori indipendenti di servizi di assurance" (o attestazione), la condizione di revisore iscritto al registro della revisione legale è anche presupposto imprescindibile per abilitarsi all'attestazione.
Non è invece vero il contrario, ovvero l'abilitazione di un soggetto all'attestazione della sostenibilità non costituisce presupposto per abilitarsi alla revisione legale dei conti.
In sintesi, tali vincoli (dal punto di vista dell'attestatore, che deve prima essere revisore) e tali opportunità (per il revisore, che può essere anche attestatore della sostenibilità) sono coerenti, ai sensi dell'articolo 1, con la materia della direttiva "Audit", che riguarda gli uni e gli altri.
La logica del legame tra le due figure professionali, tuttavia, è limitata alla formalità dell'unico atto che le disciplina, secondo l'articolo 1, né rimane una logica astratta, poiché il nucleo delle competenze professionali dell'attestatore sono riconducibili a quelle del revisore.
Del resto, i legami e le connessioni tra la figura del revisore e dell'attestatore emergono con chiarezza nelle definizioni, come enunciate dall'articolo 2. Il revisore legale, infatti, non è soltanto, come nella versione previgente della

direttiva, una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti, potendo essere abilitata anche, a determinate condizioni, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La definizione di impresa o società di revisione ricalca, in modo similare, quella del revisore persona fisica.
Infatti, come specifica il paragrafo 2 dell'articolo 6, una persona fisica può, oltre all'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, essere abilitata a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità; devono tuttavia essere soddisfatti alcuni requisiti aggiuntivi.
Innanzi tutto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di idoneità professionale garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze.
In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, l'esame delle conoscenze teoriche deve avere per oggetto almeno le seguenti materie:

1. gli obblighi legali e i principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
2. l'analisi della sostenibilità;
3. le procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
4. gli obblighi legali e i principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

In terzo luogo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, il revisore legale che, abilitato alla sola revisione legale dei conti, intendesse abilitarsi altresì al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il tirocinante che intendesse abilitarsi contestualmente al rilascio delle attestazione di sostenibilità, dovrebbe avere svolto almeno otto mesi del tirocinio in materia di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.
Si evidenzia che la Csrd stabilisce tuttavia un regime transitorio a favore di coloro che, abilitati alla revisione legale dei conti anteriormente al 1° gennaio 2026, intendessero altresì svolgere il lavoro di attestazione della sostenibilità.
Ai sensi del regime transitorio introdotto dall'articolo 14-bis della direttiva "Audit", infatti, si considera che tali soggetti abbiano acquisito le conoscenze pratiche e teoriche necessarie al rilascio delle attestazioni in materia di sostenibilità attraverso l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e aggiornamento

professionale. A tali soggetti, in altre parole, non sarà richiesto di abilitarsi conformemente al regime ordinario, purché, appunto, abbiano assolto gli obblighi della formazione continua.
Si evidenza che tali obblighi sono estremamente diversificati nei diversi Stati membri, in quanto nella direttiva non è posto alcun requisito finalizzato ad armonizzare, anche soltanto in via generica, tali obblighi formativi; neppure esiste alcun obbligo esplicito a includere nella formazione continua le materie oggetto dell'esame: è certamente inevitabile riconoscere un nesso
tra esami di abilitazione e formazione continua per i soggetti abilitati, eppure è rilasciato al livello amministrativo rendere espliciti tali legami.

Considerazioni conclusive
Emerge dalla lettura di tali disposizioni una notevole simmetria tra il regime di abilitazione del revisore e quello dell'abilitazione dell'attestatore, fermo restando che il presupposto per l'abilitazione del revisore consiste, come anticipato, nell'abilitazione a revisore.
È una disciplina tutto sommato lineare, non priva di un'intrinseca ragionevolezza; sostanzialmente, infatti, si presume che la peculiare preparazione professionale dell'attestatore non consista tanto nell'acquisizione di determinate conoscenze attraverso i diversi momenti del tirocinio, dell'esame di abilitazione e della formazione professionale continua, quanto che risieda già nella preparazione e nella padronanza delle conoscenze professionali del revisore.
Non sembra una scelta irragionevole da parte del Legislatore europeo, in quanto gli strumenti fondamentali per rilasciare le attestazioni – ovvero i principi professionali di attestazione – appartengono comunque alla famiglia dei principi professionali direvisione e di assurance e il revisore è certamente il soggetto che meglio li padroneggia.
Si tratta tuttavia di scelte che non garantiscono i legislatori nazionali, chiamati a recepire la direttiva europea, dall'evitare problematiche varie e anche potenzialmente rilevanti, tali da incidere sull'effettività dell'armonizzazione delle disposizioni nazionali che pure la direttiva persegue. È vero, infatti, che il quadro normativo tracciato dal Legislatore europeo è marcatamente indirizzato da un intento coerente con il mercato unico, ma resta altrettanto vero che, poi, gli effettivi presupposti di armonizzazione sono eccessivamente condizionati dalle scelte nazionali. Sembrano esserne altrettanti casi emblematici proprio le previsioni riguardanti le condizioni di abilitazioni dei revisori al rilascio delle attestazioni di sostenibilità.
Nella trasposizione entro gli ordinamenti nazionali, pochi presidi potrebbero garantire che tali condizioni siano diluite, fino al punto di minacciare l'uniformità delle condizioni stesse di abilitazione. Si prenda il caso già citato degli

obblighi di formazione continua, che - situazione ancora più gravemente paradossale – assume altresì, sebbene provvisoriamente, una funzione abilitativa ai fini del rilascio delle attestazioni (fino al 1° gennaio 2026).
Non esistono parametri per l'armonizzazione della formazione continua; lo stesso si potrebbe ripetere per gli esami di abilitazione o per le attività di tirocinio.
Anche in materia di sostenibilità, quindi, si ripresentano problematiche applicative, forse in forma anche più grave, trattandosi di materia, al contrario della revisione, priva di quella ormai secolare tradizione professionale propria della revisione adeguata a intervenire per colmare le lacune della legislazione.